



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

La situazione attuale

Il 4 agosto 2009 sono state emanate dal MIUR le "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado". Esse costituiscono il punto di riferimento essenziale per l'organizzazione dell'attività motoria e sportiva scolastica nella prospettiva di un effettivo potenziamento. In effetti, il Ministero riconosce che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. [...] Il nodo più difficile ed urgente da sciogliere, come peraltro le ricerche condotte evidenziano, è un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive in termini sia di interesse sia di partecipazione. Tale problema può essere più facilmente affrontato e risolto con un maggiore e più strutturato coinvolgimento del mondo della scuola. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, e, non da ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile. Inoltre innovative formule di organizzazione e gestione dovranno consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad esempio, quello di giudice e di arbitro. Riconosciuto che il profondo senso educativo dello sport sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso, la scuola deve farsi interprete di un nuovo progetto di sport scolastico che favorisca l'inclusione anche delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani».

Come si vede, la domanda di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola è da tempo avvertita nel nostro Paese. Al riguardo, devono essere menzionate, a supporto delle iniziative del Ministero, volte al potenziamento della educazione fisica e sportiva, le azioni poste in essere dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'ambito del Protocollo d'intesa MIUR - C.O.N.I. (Progetto Pilota Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria; Giochi della Gioventù; Giochi Sportivi Studenteschi e altro). Assumono poi particolare rilievo anche le numerose esperienze realizzate in questi anni dagli istituti, statali e paritari, che, avvalendosi delle opportunità assicurate dall'autonomia scolastica (D.P.R. 15 marzo 1999, n. 275), hanno arricchito i percorsi di studio non solo con attività finalizzate al potenziamento dell'educazione fisica e sportiva ma anche con la trattazione, nell'ambito degli insegnamenti curricolari, di temi connessi con la cultura sportiva. Ciò ha condotto, specialmente negli ultimi anni, alla proliferazione di percorsi di studio, detti impropriamente "a indirizzo sportivo", sorti e reclamizzati in tutto il Paese. Si tratta di iniziative che non si spiegano esclusivamente con motivazioni opportunistiche o di tipo commerciale ma che rivelano come la scuola cerchi di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

soddisfare bisogni formativi emergenti nella società italiana in un quadro di carenza normativa.

La sezione ad indirizzo sportivo

La definizione del quadro di riferimento normativo per l'organizzazione della sezione a indirizzo sportivo si configura pertanto come doverosa risposta dell'Amministrazione alle sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola e dal mondo sportivo. Si tratta, in primo luogo, di rendere disponibile per le scuole un impianto curricolare ben definito a fronte di progetti frammentari e per lo più autoreferenziali. In effetti, le scuole hanno sinora innestato il cosiddetto "indirizzo sportivo" su percorsi ordinamentali o sperimentali assai diversi tra loro e caratterizzati da distinte e specifiche finalità formative. Gli "indirizzi sportivi" sono stati di volta in volta impiantati sui percorsi del liceo classico, del liceo scientifico, dell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico, dell'istituto tecnico commerciale o industriale, dell'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, e così via. La difficoltà di potenziare nella conveniente misura gli insegnamenti collegati all'educazione fisica e sportiva ha poi prodotto interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri. In secondo luogo, devono essere predisposte apposite indicazioni nazionali per gli insegnamenti specifici dell'indirizzo sportivo (come *Diritto ed economia dello sport*). Occorre altresì integrare le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lett. a) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 con gli elementi specifici dell'indirizzo sportivo. In effetti, tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare "curvatura" degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento, cioè il percorso del liceo scientifico.

A questo proposito, occorre rilevare che la sezione ad indirizzo sportivo è prevista dall'articolo 3, comma 2 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. Si tratta dunque di un percorso liceale. Ciò esclude la possibilità di impiantare la sezione su percorsi non liceali. In effetti, la sezione ad indirizzo sportivo non si configura né come un liceo che si aggiunga alle sei tipologie liceali previste dall'articolo 3, comma 1 del citato d.P.R. n. 89/2010 né come un mero raggruppamento di discipline che potenzialmente integri ciascuno dei diversi percorsi liceali. In effetti, la parte specifica dell'indirizzo sportivo (costituita dagli insegnamenti afferenti all'educazione fisica e sportiva nonché di *Diritto ed economia dello sport*) raggiunge le sue finalità solo a patto di coniugarsi con insegnamenti liceali specifici e funzionali. Nella fattispecie, trattasi di insegnamenti che, pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali. La sezione ad indirizzo sportivo si presenta perciò come una sezione del liceo scientifico.

Il Piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo presenta un numero contenuto di insegnamenti. Analogamente alla opzione Scienze applicate non prevede l'insegnamento obbligatorio del latino. Rispetto al liceo scientifico si caratterizza per il potenziamento dell'insegnamento di *Scienze motorie e sportive* e per l'introduzione dell'insegnamento di *Discipline sportive*, nell'ambito del quale lo studente approfondisce la teoria e la pratica di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

numerosi sport. La scelta degli sport da studiare e praticare è rimessa all'istituzione scolastica che terrà conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie nonché delle esigenze del territorio. L'insegnamento di *Diritto ed economia dello sport*, specifico della sezione, è proposto in sostituzione di quello di *Disegno e storia dell'arte*. In effetti, il monte orario annuale della sezione è pari a quello del liceo scientifico, e prevede 891 ore annuali, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, nel primo biennio e 990 ore annuali, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno. È così escluso qualsiasi aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

La sezione ad indirizzo sportivo è aperta alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili. Non sono previste prove selettive di accesso. In effetti, la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico e sono magari impegnati in competizioni di rilievo nazionale o internazionale ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva. Alla fine del percorso, questi studenti devono aver acquisito una cultura liceale specifica e funzionale ad approfondimenti mirati nel settore dell'educazione fisica e sportiva. Ovviamente, la sezione può essere frequentata anche da giovani che praticano lo sport a livello agonistico nell'ambito di competizioni nazionali e/o internazionali. Al riguardo, è appena il caso di far presente che, al fine di adeguare il percorso di studio ai bisogni formativi degli studenti, l'istituzione scolastica nella quale sia attivata la sezione ad indirizzo sportivo è tenuta ad adottare tutte le forme di flessibilità consentite dal regolamento di cui al d.P.R. n. 275/1999.

L'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nondimeno si ritiene che il numero delle sezioni da attivare nella fase di prima applicazione del regolamento nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa debba essere contenuto entro il numero delle province di ciascuna Regione. Ciò al fine di consentire un adeguato monitoraggio dei primi risultati dell'attivazione. Come si è detto sopra, le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell'indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzativi. Non si prevede, pertanto, la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo.

Si confida che la sezione ad indirizzo sportivo realizzi proficue collaborazioni con i soggetti associati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Paralitico Italiano (CIP) o da essi riconosciuti. A tal fine si prevede che siano stipulate, nel quadro di linee programmatiche concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, intese a livello regionale con i comitati regionali del CONI e del CIP.

Presentazione dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento è costituito da 7 articoli, che delineano il quadro di riferimento dell'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, e dall'Allegato A, che ne forma parte integrante. Il suddetto Allegato contiene il Piano degli studi, i risultati di





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

apprendimento particolari e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che la sezione ad indirizzo sportivo è disciplinata dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89 e dal presente regolamento.

L'articolo 2 definisce le finalità della sezione ad indirizzo sportivo, volte all'approfondimento delle scienze motorie e sportive assicurando pari opportunità di tutti gli studenti. Il comma 3 precisa che la sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo. Il comma 4 prevede che i risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo siano riportati nell'Allegato A al regolamento.

L'articolo 3 dà una configurazione dell'indirizzo sportivo. Ai sensi del comma 2 nella sezione ad indirizzo sportivo l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. Il comma 3 precisa che al superamento dell'esame di Stato conclusivo della sezione ad indirizzo sportivo è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente. Ai sensi del comma 3 la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi i disabili. Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89. Il comma 5 stabilisce che in prima applicazione del regolamento è istituito un numero di sezioni ad indirizzo sportivo non superiore a quello delle province della regione interessata.

L'articolo 4, che consta di un unico comma, considera gli strumenti e le misure operative da realizzare per assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo. Esso prevede che ai fini dell'attivazione delle sezioni ad indirizzo sportivo, sulla base di linee programmate concordate fra il MIUR, il CONI e il CIP, i competenti Uffici scolastici regionali ed i Comitati regionali del CONI e del CIP stipulino convenzioni in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche che attivano la sezione ad indirizzo sportivo ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti (Federazioni, Società sportive, ecc.). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Apposite convenzioni possono essere stipulate nell'ambito del sistema delle scuole paritarie. E' prevista inoltre per le scuole la possibilità di stipulare convenzioni con università e/o con istituzioni, enti, associazioni o





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 6, comma unico, prevede una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo

L'articolo 7 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in esame provvede alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Al superamento dell'esame di Stato, conclusivo della sezione ad indirizzo sportivo, è rilasciato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. in oggetto, il diploma di liceo scientifico.

Il piano orario annuale delle sezioni ad indirizzo sportivo coincide con il piano orario del liceo scientifico, così come riformato dal D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010. Pertanto, non risultano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto non vi è ampliamento dell'offerta formativa.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello schema di decreto, *«le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità»*. Le cennate misure non comportano nuove o maggiori spese, considerato che le attività di orientamento rientrano tra quelle ordinariamente poste in essere dalle scuole in prossimità delle iscrizioni degli alunni alle prime classi. Tutte le scuole secondarie di II grado organizzano, inoltre, attività di recupero e sostegno degli apprendimenti degli alunni nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio. A tale riguardo, le sezioni ad indirizzo sportivo non si distinguono dagli altri indirizzi di studio. È parso necessario evidenziare, piuttosto, che tali sezioni non sono precluse ai disabili.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello schema di decreto, *«la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi i disabili»*. Al riguardo, si osserva che, con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è stata regolamentata l'autonomia scolastica, attribuita a tutte le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'autonomia didattica e l'autonomia organizzativa sono disciplinate rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 del dPR n. 275/1999. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che per la "determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010", rimandando, quindi, per la modifica della quota disponibile dell'orario annuale del piano di studi, ai limiti del contingente di organico annualmente assegnato e ai parametri richiamati nel D.P.R. 89. Pertanto, anche per la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, il regolamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto al D.P.R. 89.

Infine, il comma 5, del medesimo articolo 3, prevede che le sezioni ad indirizzo sportivo possano essere istituite "in ogni regione, in numero non superiore al numero delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in talune classi di concorso." Il regolamento, quindi, oltre a richiamare gli obiettivi di risparmio complessivi, previsti a regime dalla legge 133, non comporta oneri finanziari aggiuntivi neanche sotto questo profilo ordinamentale, in quanto l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo deve lasciare invariato o ridurre, complessivamente, il numero di posti in esubero



eventualmente esistenti a livello provinciale: il numero di posti in esubero, una volta effettuate le necessarie compensazioni, a livello provinciale, tra le diverse classi di concorso su cui incide l'istituzione di queste sezioni ad indirizzo sportivo, non può aumentare, ma soltanto diminuire o rimanere costante. Il comma 6 regola l'istituzione, a regime, di ulteriori sezioni di liceo ad indirizzo sportivo che possono essere attivate in coerenza con le dotazioni organiche annualmente assegnate ad ogni singola Regione senza, però, determinare esuberi di personale per talune classi di concorso.

Tali disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 5, *«in prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso»*. È evidente che l'istituzione della sezione ad indirizzo sportivo è subordinata, prioritariamente, all'inserimento della sezione medesima nella programmazione regionale. In prima applicazione del regolamento, in ogni regione non potranno comunque essere istituite sezioni in numero superiore a quello delle province della regione stessa. Per esempio, nella regione Lazio non potranno essere istituite più di cinque sezioni. Si prevede, pertanto, che saranno istituite ca. 100 sezioni nel territorio nazionale. Si tratta di quantità trascurabili sia sotto il profilo del numero degli studenti sia sotto quello del numero degli insegnanti coinvolti. Non è prevedibile l'individuazione delle sezioni che saranno attivate a regime, ma in ogni caso le stesse necessitano dello stesso fabbisogno di personale in termini quantitativi di una sezione di un liceo scientifico e comunque l'attivazione di tali sezioni ad indirizzo sportivo può avvenire solo nei limiti dell'organico complessivo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto interministeriale. Inoltre vale la pena ribadire che la diminuzione di ore di determinate classi di concorso non determina esubero in quanto i docenti vengono riassorbiti su cattedre e su ore già attualmente disponibili e vacanti. In effetti la principale differenza tra la sezione sportiva e il liceo scientifico tradizionale, consiste nella sostituzione delle 3 ore (per i cinque anni di corso) della lingua e letteratura latina con 3 ore (sempre per i cinque anni di corso) di discipline sportive. Come sopra accennato, ciò non creerà alcun esubero degli insegnanti di latino che potranno trovare facilmente collocazione nell'ambito degli altri licei, che dalle iscrizioni per l'a.s. 2011/2012 non solo non hanno subito diminuzioni ma confermano la costante crescita con una variazione del 3% rispetto al decorso anno (ogni 100 iscritti 49,2 si è iscritto ai licei rispetto al 46,2 del decorso anno. Tale variazione in aumento si è concretizzata in un incremento di iscrizione di oltre 7.000 alunni nei licei ove viene impartito anche l'insegnamento del latino.



Ne consegue :

numero alunni in più	n. classi in più (iscritti/22)	Incremento posti cl 51/A (3 ore per n.318 cl I: 18)
7.000	318	53

L'istituzione di 100 classi di liceo sportivo comporta la seguente diminuzione di posti della classe 51/A

numero alunni in più per 100 classi a 22 alunni	n. classi (2.200 alunni/22)	diminuzione posti cl 51/A (3 ore per n. 100 cl I: 18)
2.200	100	17

Ne consegue che l'incremento dei posti della 51/a (n.53) derivante dalle maggiori iscrizioni nei licei, compensa ampiamente il decremento (n. 17) di posti di tale classe di concorso derivante dalla istituzione di n. 100 prime classi di liceo sportivo.

Il medesimo discorso vale anche per la classe di concorso disegno e storia dell'arte che scompare nel liceo sportivo e viene sostituita da diritto ed economia dello sport. L'incremento delle iscrizioni negli altri licei, con conseguente aumento del numero delle classi che hanno tale insegnamento, compensa largamente la limitata diminuzione (solo 100 classi a fronte delle 318 dei nuovi licei) disegno e storia dell'arte.

L'introduzione della disciplina denominata "Diritto ed economia dello sport" affidata a docenti della cl. c. 19/A - Discipline giuridiche ed economiche - consente di alleviare la situazione di esubero della citata classe di concorso penalizzata dal riordino dei nuovi licei emanati in applicazione dell'art. 64 della legge 133/2008. Si precisa comunque che si sta ragionando di un incremento di posti invero molto limitato; infatti a regime, cioè a corso completo, si hanno 9 ore. Tenendo conto delle 100 sezioni, al termine dei 5 anni si avranno 50 posti in più della classe di concorso 19/A. Vale la pena di aggiungere che comunque tali posti verranno sempre istituiti nell'ambito della complessive dotazioni organiche annualmente stabilite con il decreto interministeriale relativo agli organici definito di concerto con il MEF.

Compete, in ogni caso, al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che coopera per il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, evitare che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso, agendo eventualmente anche attraverso l'opportuna modulazione del numero dei corsi per sezione. Poiché il numero delle ore di insegnamento è definito nei termini previsti per l'istruzione liceale (27 ore nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel quinto anno), la possibile iscrizione di ragazzi che altrimenti avrebbero frequentato gli istituti tecnici e/o professionali (percorsi di 32 ore settimanali) può determinare una diminuzione di spesa, se pur limitata, in rapporto all'esiguità del numero delle sezioni attivabili.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, «nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune». Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, «le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda



l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa». Il rilievo dato all'autonomia didattica ed organizzativa è dovuto al fatto che la sezione ad indirizzo sportivo sarà probabilmente frequentata anche da alunni, disabili e non disabili, impegnati in attività agonistiche che comportano assenze concentrate in uno o più periodi dell'anno scolastico. Di qui l'esigenza di accentuare la flessibilità didattica e organizzativa.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



10 OTT. 2011



ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Ma più in particolare si colloca nella scia del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 concernente: "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ed in particolare dell'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la riorganizzazione dei percorsi dei licei ad indirizzo sportivo.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Attualmente non esiste una normativa che regoli il percorso educativo "indirizzo sportivo" dei licei. Ciò ha condotto, specialmente negli ultimi anni, alla proliferazione di percorsi di studio, nelle istituzioni scolastiche, detti impropriamente "a indirizzo sportivo" non regolamentati e disomogenei tra di loro.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre colmare detto vuoto normativo al fine di poter dare avvio, in modo omogeneo, alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei, al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione con specifico riferimento alla cultura dello sport. Occorre, altresì, garantire quelle esigenze sociali legate a specifici bisogni formativi degli studenti, compresi i disabili, implementando il ventaglio dell'offerta formativa del "sistema scuola" nazionale, anche con riferimento all'offerta formativa internazionale ed europea. In tal senso l'intervento regolatorio è del tutto innovativo.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare con l'intervento è l'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo dei licei.

In particolare, tale innovazione consentirà da un lato colmare un vuoto normativo introducendo percorsi didattici omogenei su tutto il territorio nazionale, da un altro lato



garantire agli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, di:

- approfondire lo studio delle scienze motorie e sportive;
- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;
- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
- essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali;
- maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport.

Ulteriore obiettivo che l'intervento si propone è la realizzazione di un percorso educativo, ancorché rivolto ad ambito squisitamente sportivo, prodromo alla formazione del giovane anche sotto diversi profili educativi e sociali quali:

- la percezione del "sé";
- il rispetto delle regole e il fair play;
- la salute, il benessere, la sicurezza e la prevenzione (igiene, alimentazione, droga ed alcol);
- una sana relazione con l'ambiente naturale e tecnologico.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà ad un monitoraggio costante dei percorsi didattici delle istituende sezioni e degli obiettivi raggiunti.

Gli indicatori che consentiranno in grado di raggiungimento degli obiettivi, sostanzialmente, saranno:

- il rapporto tra i licei che di fatto hanno introdotto l'indirizzo sportivo con il totale generale dei licei esistenti nelle singole province alla data del 31 dicembre 2011;
- l'effettivo grado di preparazione ottenuto al termine dei percorsi didattici rispetto allo standard medio europeo, attraverso procedure di valutazione e monitoraggio svolti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in collegamento con le iniziative di valutazione del sistema scolastico da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Istruzione (INVALSI) e con le attività dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS).

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento sono i licei scientifici, che attualmente sono n. 440 (fonte MIUR - anno scolastico 2009/2010); gli studenti, il personale docente e non docente di dette scuole, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) ed i rispettivi comitati regionali; i soggetti associati al CONI e al CIP; i competenti Uffici scolastici regionali.



SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

L'Amministrazione, con decreto dipartimentale n. 35 del 19 luglio 2010 ha istituito, presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, docenti ed esperti del settore. Tale Gruppo aveva il compito di organizzare la sezione ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. Il Gruppo si è raccordato e confrontato, attraverso tavoli di lavoro con la Cabina di Regia, con decreto ministeriale n. 75 del 5 agosto 2009, con la Commissione di studio, costituita con D.M. n. 26 dell'11 marzo 2010, con i Gruppi di lavoro costituiti con il decreto dipartimentale del 17 febbraio 2009, n. 14, nonché con altri Gruppi di lavoro attivi presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca costituiti *ad hoc*. Inoltre sempre il medesimo Gruppo ha avviato incontri anche con il CONI e il CIP per le parti che interessavano la partecipazione di detti organismi alle future attività da realizzare e previste dall'intervento. A chiusura di dette consultazioni il Gruppo ha fatto propri i contributi emersi dai cennati incontri i cui contenuti sono stati recepiti per la stesura definitiva dell'intervento e non ha ritenuto di procedere ad ulteriori consultazioni ritenendo del tutto congrue quelle effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le istanze delle rappresentanze di categoria sono confluite nell'intervento attraverso i contributi forniti dalla Cabina di Regia, e dei Gruppi di lavoro attivi presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Sui contenuti dell'intervento verranno infine acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nonché il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate e cioè una ulteriore proliferazione di percorsi di studio, nelle istituzioni scolastiche non regolamentati e disomogenei tra di loro. Peraltro, come già osservato, l'intervento è del tutto innovativo e va a colmare un vuoto normativo; quindi, la mancata attuazione della delega riproponeva le criticità che gli obiettivi indicati mirano a risolvere.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative in merito all'intervento regolatorio, poiché ha ritenuto, sulla base dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro, che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli obiettivi che l'intervento si prefigge di raggiungere.



SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il Gruppo di Lavoro ha effettuato una comparazione tra i percorsi di studio già esistenti e quello che l'intervento propone, giungendo alla conclusione che l'adozione dell'intervento comporterà una migliore organizzazione derivante dalla omogeneizzazione dei percorsi esistenti e quindi una migliore efficienza didattico-formativa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento normativo. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché, come già osservato, lo stesso si prefigge di organizzare le sezioni ad indirizzo sportive dei licei scientifici, al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione con specifico riferimento alla cultura dello sport. Con ciò implementando il ventaglio dell'offerta formativa del "sistema scuola" nazionale, anche con riferimento all'offerta formativa internazionale ed europea. Inoltre, ma non certo da ultimo l'intervento reca vantaggi sotto il profilo organizzatorio poiché colmando un vuoto normativo realizza, nel contempo, una omogeneità degli indirizzi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono documentare di disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate. In particolare, le scuole interessate presentano richiesta di attivazione del percorso alla competente Regione e al competente Ufficio scolastico regionale. Se la Regione, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, inserisce il percorso richiesto nel piano regionale della rete scolastica, l'Ufficio scolastico regionale competente decreta l'istituzione del percorso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sotto il profilo delle strutture scolastiche e della formazione degli organici del personale.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche. Peraltro, come già osservato l'Amministrazione, attraverso i lavori del citato Gruppo di Lavoro, ha ritenuto che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli obiettivi che l'intervento si prefigge di raggiungere.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. I licei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato, laddove prescelto, all'adozione delle nuove disposizioni.



SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed i rispettivi comitati regionali; i soggetti associati al CONI e al CIP; i competenti Uffici scolastici regionali.

B) **Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) **Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale anche dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Istruzione (INVALSI) e con le attività dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS).

D) **Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Nel dettaglio la verifica riguarderà:

- il rapporto tra i licei che di fatto hanno introdotto l'indirizzo sportivo con il totale generale dei licei esistenti nelle singole province;
- l'effettivo grado di preparazione ottenuto al termine dei percorsi didattici rispetto allo standard medio europeo, attraverso procedure di valutazione e monitoraggio svolto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in collegamento con le iniziative di valutazione del sistema scolastico da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Istruzione (INVALSI) e con le attività dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS).

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.



ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento si rende necessario per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante: *"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* che prevede la riorganizzazione dell'indirizzo sportivo nei licei.

Aldilà del mero dettato normativo l'intervento intende realizzare un percorso innovativo che consentirà all'allievo:

- l'approfondimento delle scienze motorie e sportive;
- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;
- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
- essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali;
- maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà ad un monitoraggio costante dei percorsi didattici delle istituende sezioni e degli obiettivi raggiunti.

Nel dettaglio gli indicatori che consentiranno in grado di raggiungimento degli obiettivi, sostanzialmente, saranno:

- il rapporto tra i licei che di fatto hanno introdotto l'indirizzo sportivo con il totale generale dei licei esistenti;
- l'effettivo grado di preparazione ottenuto al termine dei percorsi didattici rispetto allo standard medio europeo.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema scuola", attraverso miglioramenti delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma"*



dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Ma più in particolare si colloca nella scia del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ed in particolare dall'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la riorganizzazione dei percorsi dei licei ad indirizzo sportivo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto l'intervento, del tutto innovativo, organizza i percorsi didattici delle sezioni sportive dei licei scientifici.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale per quanto attiene ai principi di cui agli articoli 87 e 117 della Costituzione. In particolare, per quanto attiene all'articolo 87 l'intervento è adottato in forza del dettato dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" nel quale si prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la riorganizzazione dei percorsi dei licei ad indirizzo sportivo. Per quanto attiene poi all'articolo 117 l'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento, come già osservato, appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, così come sancito dall'articolo 117, lett. n), della Costituzione. Per quanto attiene in particolare alle Regioni a statuto speciale l'intervento interagisce ed è armonizzato con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché con i principi fissati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" in materia di istruzione trovando, altresì, applicazione nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.



- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
L'intervento è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118, prima comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione né di delegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento non si pone in contrasto con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti



davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento non dispone l'abrogazione di norme previgenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano ulteriori atti attuativi di natura non regolamentare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

